

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ML 01_01	Pagina 1 di 9
	CAPITOLATO	Rev. 1 del 20/11/2019



Comune di Cantù (CO)

CAPITOLATO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, SOCIALIZZANTE E DOMICILIARE (OPZIONALE) A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2021-31 AGOSTO 2024 CON OPZIONE DI RINNOVAZIONE PER CIASCUNO DEI TRE ANNI SUCCESSIVI AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5 DEL D. LGS. 50/2016.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione dei servizi di:

- a) assistenza educativa scolastica per l'autonomia e la comunicazione personale a favore di studenti con disabilità dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado;
- b) servizio supplementare: assistenza educativa scolastica per l'autonomia e la comunicazione personale a favore di studenti con disabilità della scuola secondaria di 2° grado e degli istituti di formazione professionale, questo servizio, il cui valore è stimato al successivo art. 6 è posto a base di gara e costituisce oggetto del contratto principale;
- c) assistenza educativa socializzante di gruppo;
- d) servizio opzionale: assistenza educativa domiciliare, questo servizio opzionale, il cui valore è stimato al successivo art. 6 non è posto a base di gara e non costituisce oggetto del contratto principale, che potrà essere modificato senza una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, con l'estensione dell'incarico al predetto servizio opzionale.

a favore di studenti con disabilità con le modalità e nei tempi indicati dal Servizio Sociale Comunale.

ART. 1.1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate" che prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ML 01_01	Pagina 2 di 9
	CAPITOLATO	Rev. 1 del 20/11/2019

- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” e in particolare l’articolo 315 che prevede l’integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” e in particolare gli articoli 139 e seguenti;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”;
- D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289”;
- l.r. 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”; - Articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- D. Lgs. 13 aprile 2017, n.66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181 lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Decreto interministeriale Ministro Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182 di Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’affidamento del servizio ha decorrenza 01.09.2021 – 31.08.2024, con opzione di rinnovazione per ciascuno dei tre anni successivi ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. lgs 50/2016 ed ulteriore possibile proroga alla scadenza contrattuale per il tempo strettamente necessario per l’effettuazione della nuova gara.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ML 01_01	Pagina 3 di 9
	CAPITOLATO	Rev. 1 del 20/11/2019

ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari del servizio gli studenti con disabilità fisica e/o intellettiva, residenti nel Comune di Cantù, frequentanti istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado, in possesso di certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza. (Verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della D.G.R n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011). Nella diagnosi funzionale dello studente disabile deve essere indicato, tra l'altro, il livello di fabbisogno di assistenza anche, anche sulla base di accordi tra comuni e istituzioni scolastiche e in relazione ai seguenti criteri:

- tipologia di diagnosi;
- fascia di età;
- livello di funzionamento;
- comorbilità;
- tipologia di frequenza scolastica.

All'intensità del fabbisogno di assistenza corrispondono diverse graduazioni nella misura dell'intervento in termini di numero di ore settimanali da assegnare.

Per le certificazioni di disabilità e le diagnosi in corso di validità, il GLO, d'intesa con il Comune, indica il fabbisogno di assistenza sulla base della diagnosi funzionale ed ai bisogni dello studente così come descritti nel PEI.

ART. 4 - OBIETTIVI

ART. 4.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' CERTIFICATA

Il servizio di assistenza educativa scolastica ha lo scopo di favorire: "L'integrazione scolastica (che) ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione". (L. 104/92 art. 12 comma 3).

Il servizio è rivolto a studenti con disabilità, frequentanti le scuole pubbliche del primo e secondo ciclo d'istruzione, dalla scuola dell'infanzia alle scuole secondarie di 2° grado. Nell'anno scolastico 2020-2021 sono stati seguiti circa 120 utenti.

Per assistenza scolastica si intende un intervento complementare a quello garantito dall'insegnante di sostegno ministeriale. La figura professionale che esplica il servizio è l'assistente-educatore in possesso di adeguato titolo di studio. Le funzioni svolte sono di tipo assistenziale ed educativo.

Gli obiettivi specifici del servizio di assistenza educativa scolastica sono i seguenti:

- a) favorire l'integrazione dell'alunno disabile all'interno del gruppo classe;
- b) favorire e potenziare la socializzazione, la relazione e l'integrazione con i coetanei;
- c) promuovere e potenziare i diversi livelli di autonomia personale e sociale;
- d) facilitare i rapporti tra l'alunno disabile e i compagni e le diverse figure adulte presenti nella scuola;

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ML 01_01	Pagina 4 di 9
	CAPITOLATO	Rev. 1 del 20/11/2019

- e) favorire la partecipazione dell'alunno disabile nelle diverse attività scolastiche, facilitando l'espressione dei bisogni e vissuti e valorizzando le risorse e le potenzialità.

ART. 4.1.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA SOCIALIZZANTE DI GRUPPO

Il servizio di assistenza educativa socializzante ha come finalità quella di sostenere la vita di relazione dei ragazzi diversamente abili, cercando di sviluppare una rete amicale solida e duratura attraverso la sperimentazione di esperienze di gruppo e favorire il loro benessere psicofisico, tenendo in considerazione le caratteristiche personali dei singoli partecipanti.

Si interviene nell'area della socializzazione, dell'autonomia personale e sociale, della comunicazione e nello sviluppo della conoscenza del territorio e dei possibili luoghi di interesse e di incontro con i coetanei. Inoltre si propongono attività e laboratori specifici per lo sviluppo di varie abilità pratico-manuali.

Il servizio è rivolto a tutti i ragazzi diversamente abili, in età compresa tra i 13 e i 18 anni (iscritti alle scuole superiori), residenti nel territorio comunale.

Di norma il gruppo potrà ospitare fino a un massimo di 10 ragazzi.

Gli obiettivi specifici del servizio di assistenza educativa socializzante di gruppo sono i seguenti:

- Sviluppare una maggiore autonomia sociale con particolare attenzione allo sviluppo delle capacità relazionali e di comunicazione con i coetanei;
- Favorire lo sviluppo di una rete amicale solida tra i componenti del gruppo ed esterni;
- Sviluppare una maggiore conoscenza del territorio, individuando luoghi favorevoli all'incontro con il gruppo dei pari;
- Migliorare le autonomie personali e le capacità di spostarsi e orientarsi sul territorio;
- Favorire l'acquisizione di un ruolo attivo nelle attività laboratoriali proposte, cercando di individuare attività che possano sviluppare un interesse personale;
- Sviluppare la capacità di realizzare un eventuale prodotto seguendo le varie fasi della lavorazione, cooperando con il gruppo.
- Favorire la fiducia nelle proprie capacità, sviluppando una maggiore autostima.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività proposte sono:

- Momenti ludici e di conoscenza per facilitare la socializzazione tra i partecipanti.
- Uscite settimanali sul territorio comunale.
- Laboratori vari in collaborazione con enti e istituti scolastici del territorio.
- Laboratori artistico – manuali in sede.
- Attività ludico-sportive.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ML 01_01	Pagina 5 di 9
	CAPITOLATO	Rev. 1 del 20/11/2019

Le attività di norma si svolgono in uno spazio messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4.1.3 – SERVIZIO OPZIONALE: ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE

Il Servizio di assistenza educativa domiciliare si concretizza nel supporto educativo a minori disabili in difficoltà ed alle loro famiglie, secondo un progetto condiviso con i Servizi Sociali ed in alcuni casi con la Tutela Minori e/o gli specialisti referenti. Il servizio è realizzato con operatori in possesso di idonea e specifica qualifica professionale, che collaborano alla realizzazione dei progetti con gli insegnanti, le famiglie ed i servizi territoriali.

Sono destinatari del servizio i minori individuati dal Servizio Sociale Comunale e/o da altri servizi specialistici presenti sul territorio. L'attivazione dell'intervento è richiesta in forma scritta dal Servizio Sociale Comunale, anche a seguito di Decreto dell'Autorità Giudiziaria o su indicazione della UONPIA all'interno della diagnosi funzionale. Il Servizio Sociale comunale definisce il monte ore settimanale attribuito a ciascun minore in relazione alle proprie disponibilità di Bilancio.

Gli interventi programmati verranno realizzati presso:

- il domicilio dell'utente;
- altri spazi appositamente individuati dall'Amministrazione comunale.

Sono richiesti interventi educativi, rivolti a minori e ai loro nuclei familiari, finalizzati ad una corretta crescita psicofisica ed integrazione sociale, attraverso:

- la valorizzazione delle capacità individuali;
- l'aiuto nel facilitare la vita di relazione con i coetanei ed in particolare nell'agevolare la partecipazione scolastica;
- l'aiuto nell'organizzazione del tempo libero;
- interventi ludico-ricreativi;
- interventi volti a rafforzare l'autonomia personale;
- l'accompagnamento del minore rispetto all'interazione ed integrazione con il proprio territorio;
- attività di accompagnamento a centri di terapia, ad attività culturali, sportive, ricreative e formative;
- il supporto nello svolgimento dei compiti scolastici;
- il supporto nella relazione tra genitori e figli;
- interventi volti a favorire lo sviluppo personale ed i rapporti tra i membri del nucleo familiare ed il contesto socio ambientale;
- il monitoraggio delle funzioni genitoriali. Le prestazioni potranno essere estese alla famiglia del minore attraverso:
- il supporto educativo ai genitori per lo svolgimento delle funzioni genitoriali;
- la stimolazione finalizzata all'assunzione di responsabilità da parte dei genitori all'interno di un percorso di crescita e di autonomia;

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ML 01_01	Pagina 6 di 9
	CAPITOLATO	Rev. 1 del 20/11/2019

- il coinvolgimento nelle fasi di progettazione, definizione degli obiettivi dell'intervento e verifica (in itinere e finale), in stretto raccordo e sinergia con il Servizio Sociale Comunale, la Tutela Minori e/o I servizi specialistici di riferimento.

Il personale educativo, per la realizzazione del servizio, collabora con i Servizi Sociali Comunali, con le agenzie educative territoriali pubbliche e private, con le associazioni di volontariato (sportive, per il tempo libero, parrocchie, oratori,...), nonché con i diversi organismi della struttura scolastica (dirigente, insegnanti ...) e con i servizi specialistici.

ART. 5 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI/SPECIFICHE DEI PRODOTTI

Gli interventi sono realizzati in sinergia con la rete coordinata di servizi educativi, formativi, sanitari e sociosanitari operanti sul territorio, con l'obiettivo di dare attuazione al principio dell'inclusione scolastica e sociale degli studenti con disabilità e consentire loro di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità.

Gli interventi concorrono insieme all'attività dei docenti curricolari, dei docenti di sostegno e al personale ATA, a definire il quadro complessivo di azioni volte ad assicurare il diritto allo studio e l'accesso gratuito ai servizi scolastici dello studente disabile. In tal senso, il livello di prestazione assicurata allo studente deve sempre tenere conto degli interventi complessivi assicurati dall'Amministrazione.

L'Ammissione al servizio, le dimissioni ed eventuali modifiche degli interventi sono proposte dall'Assistente Sociale responsabile del Servizio, sentito il parere dei servizi specialistici di riferimento (U.O. Neuropsichiatria dell'ASST o dei Servizi convenzionati, Dirigenti scolastici ecc.).

Per l'assistenza educativa scolastica in particolare, l'appaltatore dovrà attenersi a quanto prescritto dal Protocollo d'Intesa, approvato con determinazione del Dirigente Servizi Sociali n. 530 del 5/04/2017 e sottoscritto tra il Comune di Cantù, l'operatore uscente e le Istituzioni Scolastiche per l'erogazione del servizio di assistenza educativa scolastica, valido fino alla prossima revisione, qui allegato.

ART. 6 - MONTE ORE

Servizio assistenza educativa scolastica (dalle scuole dell'infanzia alle scuole secondarie di 2° grado)

n. utenti in carico al 31.12.2020: n. 116
ore complessive annuali previste: n. 31.800

- di cui n. 92 dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado
ore annuali previste n. 26.900
- di cui n. 24 della scuola secondaria di secondo grado
ore annuali previste n. 4.900

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ML 01_01	Pagina 7 di 9
	CAPITOLATO	Rev. 1 del 20/11/2019

Servizio assistenza educativa socializzante di gruppo

n. utenti in carico al 31.12.2020: n. 7

ore complessive annuali previste: n. 600

Coordinamento

ore complessive annuali previste: n. 200

ORE TOTALI COMPLESSIVE ANNUALI A BASE D'ASTA 32.600

Servizio opzionale Assistenza educativa domiciliare

n. utenti in carico al 31.12.2020: n. 16

n. ore complessive annuali previste: n. 1.800

Sono a carico dell'aggiudicatario, oltre agli oneri relativi al materiale, alle minute spese ed alla strumentazione varia per lo svolgimento del servizio, anche le indennità per l'uso del mezzo di trasporto.

ART. 7 - PERSONALE - FIGURE PROFESSIONALI

Per l'espletamento del servizio sono richieste le seguenti figure professionali:

Assistente Educativo/Educatore professionale in possesso di:

- Laurea in Scienze della Formazione, in Scienze dell'Educazione, in Psicologia, in Pedagogia oppure titolo professionale specifico di Educatore Professionale e comprovata esperienza professionale di almeno due anni;
- ovvero di Diploma di scuola magistrale, diploma di maturità magistrale, diploma di maturità liceo psico-pedagogico, diploma di maturità liceo delle scienze umane, diploma di maturità di assistente per le comunità infantili, diploma di tecnico dei servizi sociali e comprovata competenza ed esperienza professionale di almeno tre anni.

(equivalente all'inquadramento **D1/D2 - del CCNL Cooperative Sociali**).

L'assistente specialistico è un professionista dell'educazione che lavora in favore dell'inclusione degli studenti, rispondendo ai differenti bisogni educativi e utilizzando strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

L'inclusione scolastica si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto inclusivo fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.

L'assistente specialistico svolge in tale ambito un ruolo fondamentale, perseguendo l'integrazione dello studente con disabilità nella scuola, attraverso un lavoro che coinvolge anche gli altri studenti del gruppo classe, il personale della scuola e gli insegnanti.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ML 01_01	Pagina 8 di 9
	CAPITOLATO	Rev. 1 del 20/11/2019

L'assistente specialistico orienta gli obiettivi del proprio intervento allo sviluppo di relazioni efficaci nell'ambito del contesto scolastico e formativo. In particolare, svolge le seguenti attività:

- collabora alla stesura e all'aggiornamento del piano educativo individualizzato (PEI) dello studente e partecipa ai momenti di lavoro di equipe della scuola e con i servizi sanitari e sociosanitari;
- programma, realizza e verifica interventi, integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con gli insegnanti curricolari e di sostegno nelle attività della classe;
- supporta gli interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari e socio-sanitari, in coerenza con quanto previsto nel PEI e in considerazione del più generale progetto di vita dello studente;
- collabora all'analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci con le stesse;
- in sede extrascolastica collabora per le uscite e i viaggi di istruzione in connessione all'offerta formativa dell'istituto scolastico o formativo, lavora per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti per il passaggio dal percorso scolastico all'inserimento lavorativo.

L'assistente specialistico è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti nella scuola, quali docenti curricolari, di sostegno e personale ATA e non può essere in alcun modo adibito a mansioni di assistenza di base che, come precisato dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 3390 del 30.11.2001, deve essere garantita dal personale ATA con il coordinamento del dirigente scolastico. E' altresì figura distinta dall'assistente alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriali.

Per il coordinamento del servizio è richiesto il possesso dei seguenti titoli/requisiti:

- Laurea in Scienze della Formazione, in Scienze dell'Educazione, in Psicologia, in Pedagogia oppure titolo professionale specifico di Educatore Professionale e comprovata esperienza professionale di almeno tre anni;
- ovvero di Diploma di scuola magistrale, diploma di maturità magistrale, diploma di maturità liceo psico-pedagogico, diploma di maturità liceo delle scienze umane, diploma di maturità di assistente per le comunità infantili, diploma di tecnico dei servizi sociali e comprovata competenza ed esperienza professionale di almeno cinque anni.

(equivalente all'inquadramento **D3 - del CCNL Cooperative Sociali**).

L'appaltatore individua un coordinatore per almeno 200 ore annue con funzioni di:

- Provvedere alle sostituzioni del personale assente per ferie, malattia, permessi;
- Partecipare alle riunioni periodiche d'équipe;
- Provvedere ad organizzare l'orario settimanale degli operatori dei Servizi, ed alle loro eventuali sostituzioni, informandone puntualmente l'AS Responsabile, le scuole e le famiglie;

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ML 01_01	Pagina 9 di 9
	CAPITOLATO	Rev. 1 del 20/11/2019

- Raccogliere a fine mese le schede di rilevazione degli interventi, quantificarli e trasmetterli al referente amministrativo individuato dall'Amministrazione;;
- Mantenere un costante contatto con gli operatori;
- Verificare che gli operatori rispettino il programma settimanale;
- Fornire agli operatori materiale ed ausili necessari all'espletamento del servizio;
- Partecipare con il responsabile alla verifica trimestrale;
- Garantire la reperibilità telefonica in orari d'ufficio.

Devono essere altresì previste:

- la figura di un supervisore in possesso di laurea e formazione adeguata e documentata con funzioni di approfondimento e verifica dell'impostazione dei progetti mirati e delle dinamiche relazionali tra utente e personale impiegato per i servizi.

Il personale dovrà rispondere ai requisiti di idoneità sanitaria e psico-attitudinali in relazione ai quali l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di esprimere parere di idoneità, e conseguentemente di richiedere la sostituzione del personale.

L'appaltatore dovrà assicurare una continuità nel rapporto operatori - utente limitando il turn-over del personale

ART. 8 - PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI

Le modalità per l'attivazione, l'erogazione e il controllo del servizio di assistenza educativa scolastica sono contenute nel Protocollo d'intesa sopra richiamato all'art. 4.

Il Servizio viene attivato a seguito di domanda presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, all'istituto scolastico o formativo frequentato, corredata dalla documentazione sanitaria di cui al precedente art. 3.

Per gli studenti che già usufruiscono del servizio, le certificazioni sopra citate in possesso dell'istituto scolastico o formativo devono essere allegate solo nel caso in cui quelle precedentemente consegnate siano scadute.

L'istituzione scolastica, acquisita l'istanza, trasmette al Comune la documentazione di cui all'art. 3 secondo quanto disposto dal Protocollo d'Intesa tra Comune di Cantù, cooperativa sociale Solidarietà e servizi e Istituzioni Scolastiche per l'erogazione del servizio di educativa scolastica e s.m.i.

Il Comune provvede all'istruttoria delle richieste, il fabbisogno assistenziale assegnato è comprensivo dell'intervento entro l'orario scolastico, della partecipazione alle riunioni di coordinamento e dello svolgimento di attività quali alternanza scuola-lavoro o progetti con servizi del territorio, laboratori con la classe ed eventuali uscite didattiche e viaggi di istruzione.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ML 01_01	Pagina 10 di 9
	CAPITOLATO	Rev. 1 del 20/11/2019

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'Appaltatore deve assicurare il pieno rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) ed in particolare, in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 196/2003 e dell'art. 28 del RGPD, dovrà attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività sopra menzionata, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- deve gestire il sistema informatico nel quale risiedono i dati forniti dal Titolare, in osservanza del disciplinare tecnico di cui all'allegato B) del D. Lgs n. 196/2003, attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza;
- deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del D. Lgs n. 196/2003, adeguandolo anche alle eventuali norme in materia di sicurezza.

Il Responsabile esterno del trattamento, mediante il proprio Responsabile del trattamento (nominativo da comunicare all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio) può nominare appositi incaricati preposti alle operazioni di trattamento di cui al precedente paragrafo. Detti incaricati opereranno sotto la diretta responsabilità del Responsabile esterno del trattamento, attenendosi alle istruzioni da questo impartite.

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

- A. I dati devono essere trattati:
 - a. Secondo il principio di liceità;
 - b. Secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
- B. I dati devono inoltre essere:
 - a. Trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta;
 - b. Conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Ciascun trattamento deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.

Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali.

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati di proprietà del Titolare del trattamento, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ML 01_01	Pagina 11 di 9
	CAPITOLATO	Rev. 1 del 20/11/2019

esclusiva dello stesso Titolare del trattamento, e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti.

Il Titolare del trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni qui impartite al Responsabile del trattamento.

All'atto della conclusione o della revoca del contratto Il Responsabile esterno del trattamento, previa apposita comunicazione al Titolare, si impegna a cancellare fisicamente dai propri sistemi e dai propri archivi elettronici e cartacei tutti i dati di proprietà del Titolare del trattamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente, nazionale ed europea, e ai provvedimenti del Garante della privacy in materia di protezione dati personali.

Art. 10 - ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando il Comune ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto presentato in sede di gara, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

L'aggiudicatario risponderà dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

A tal fine l'aggiudicatario si impegna a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata dell'appalto, specifica polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi – compreso il Comune appaltante – connessa allo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto per tutti i frequentanti delle strutture (compresi ospiti, personale ed utenti) rispondendone direttamente e sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità e da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi.

La predetta polizza dovrà avere massimali di importo non inferiore quelli di seguito indicati:

- R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) Euro 3.000.000,00 unico per sinistro;
- R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) Euro 3.000.000,00 per sinistro.

La suddetta polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata dall'aggiudicatario prima della stipulazione dei contratti.

Art. 11 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore garantirà la piena esecuzione delle prestazioni in accordo con gli indirizzi fissati dal Servizio Sociale Comunale tenendo conto dei seguenti aspetti prioritari:

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ML 01_01	Pagina 12 di 9
	CAPITOLATO	Rev. 1 del 20/11/2019

1. la predisposizione e l'attuazione del progetto educativo tenendo conto che le attività sono rivolte a studenti minori e non frequentanti le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 2° grado, che dovrà essere modulato in relazione al POF della scuola interessata;
2. la presenza della figura di un/a coordinatore/coordinatrice organizzativo/a che eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti del proprio personale e sia interlocutore unico per il Comune;
3. un servizio di segreteria al fine di gestire le sostituzioni;
4. una sede organizzativa nel Comune di Cantù o in Comuni limitrofi, dall'inizio delle attività, con recapito telefonico attivo durante l'orario di esecuzione del servizio;
5. l'organizzazione delle attività e programmazione delle stesse, nell'ambito delle tipologie e degli interventi previsti per il servizio richiesto attraverso l'impiego di proprio personale provvisto dei requisiti di cui all'art.7;
6. l'organizzazione di incontri d'équipe per la programmazione degli interventi a favore del singolo utente con disabilità;
7. l'organizzazione di riunioni di pre sintesi-scolastica da svolgersi presso l'Assessorato con l'Assistente Sociale responsabile, il Coordinatore della Cooperativa e gli operatori di riferimento;
8. la partecipazione alle riunioni di sintesi da svolgersi presso l'ATS/ASST o struttura convenzionata o Istituto comprensivo;
9. la programmazione settimanale a carico di ciascun operatore (il monte ore è previsto all'interno delle ore di servizio ed è stimato in ½ ora settimanale);
10. la predisposizione di relazioni e progetti annuali per utente;
11. la programmazione di eventuali incontri straordinari;
12. la partecipazione del proprio personale a corsi di formazione professionale ai fini dell'aggiornamento, a spese dell'aggiudicatario, oltre ai corsi dovuti dall'aggiudicatario per obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
13. la predisposizione, come parte integrante dell'offerta, di un piano di formazione da cui si evinca il programma, il monte ore dedicato, il nominativo dell'ente formatore, le qualifiche dei relatori;

Con riferimento al Personale, la ditta aggiudicataria è obbligata a:

1. garantire che il personale inserito nelle attività oggetto dell'appalto sia in possesso dei titoli di studio previsti per lo svolgimento del servizio richiesto; a tal fine deve comunicare al Settore Servizi Sociali, prima dell'inizio della gestione oggetto dell'appalto, i seguenti dati:
 - elenchi nominativi del personale impiegato con indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'art. 6;
 - elenchi nominativi delle unità di personale per le eventuali sostituzioni comunicando tempestivamente al Servizio suddetto l'aggiornamento di detti elenchi in caso di ulteriori necessità;
 - attestati relativi alla formazione effettuata ai sensi del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii e/o programmazione della formazione per il personale neoassunto;
 - certificazione del casellario giudiziale degli educatori impiegati nel servizio;
2. provvedere all'assegnazione del personale nelle singole strutture comunicando al Settore Servizi Sociali i nominativi e le rispettive sedi di lavoro;

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ML 01_01	Pagina 13 di 9
	CAPITOLATO	Rev. 1 del 20/11/2019

3. dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il personale impegnato di un tesserino visibile di riconoscimento con le generalità personali, qualifica e nome della ditta aggiudicataria;
4. garantire, di norma, per tutta la durata del contratto, la continuità del personale assegnato, al fine di assicurare la migliore qualità del servizio prestato;
5. assicurare che tutto il personale mantenga un comportamento professionale rispettoso e corretto nei confronti dei minori, dei loro familiari, del personale del Comune, con cui si trova a collaborare;
6. assicurare che tutto il personale sia fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni.

Con riferimento alle sostituzioni, la ditta aggiudicataria dovrà:

1. provvedere in caso di assenze, anche temporanee e di breve durata, alla immediata sostituzione con personale idoneo e di pari professionalità e qualifica di cui all'elenco nominativo comunicato prima dell'inizio della gestione;
2. assicurare le regolari sostituzioni del personale curando anche l'informazione/formazione del personale neo-inserito in merito a compiti e modalità di espletamento del servizio;
3. sostituire, a seguito di autonoma valutazione, il personale ritenuto non idoneo, anche su segnalazione di disservizi da parte del Settore Servizi Sociali, entro 5 giorni o immediatamente, qualora sussista l'urgenza, nel caso detto personale non fosse adeguato allo svolgimento del servizio richiesto e con particolare riferimento al rapporto con i minori;
4. informare tempestivamente il Settore Servizi Sociali di ogni problema o difficoltà riguardante l'esecuzione del servizio.

Con riferimento all'organizzazione del servizio, l'aggiudicatario è obbligato a:

1. rispettare gli obblighi previsti in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi e garantire le necessarie sostituzioni tempestivamente, così come indicato all'art.4, del personale assente e comunicare, a scopo informativo, le sostituzioni provvisorie o definitive al Settore Servizi Sociali;
2. dare, in caso di sciopero del proprio personale, preavviso di 5 giorni, mediante posta elettronica all'indirizzo servizi.sociali@comune.cantu.co.it nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.146/1990 e L.83/2000 ed eventuali successivi protocolli operativi;
3. garantire la continuità della figura di Coordinatore/Coordinatrice per la durata del contratto, salvo dimissioni degli/delle interessati/e o interruzioni legittimate;
4. redigere un report annuale relativo all'attività svolta che dovrà contenere dati quantitativi e qualitativi sull'attività svolta e sugli interventi attuati con una valutazione dei risultati raggiunti, evidenziando anche punti di forza, criticità ed eventuali proposte migliorative;
5. estendere il servizio, durante la durata dell'appalto di cui al successivo art. 16, per l'attivazione di nuovi interventi, alle stesse condizioni e prezzi del presente appalto dietro richiesta formale da parte del Comune di Cantù;
6. svolgere la prestazione con autonomia organizzativa e gestionale e armonizzare le proprie attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati dal Comune di Cantù;

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ML 01_01	Pagina 14 di 9
	CAPITOLATO	Rev. 1 del 20/11/2019

7. impiegare esclusivamente personale regolarmente assunto e per il quale la ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi e le responsabilità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali; in particolare si impegna ad applicare condizioni retributive non inferiori a quelle previste dai CC.NN.LL. di settore, nel caso di soci/e lavoratori/lavoratrici di società cooperative, assicurare l'applicazione dell'art.7, comma 4 del D.L. 248/2007 convertito con L.31/2008;

8. applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti di soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza di suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi verso i propri dipendenti o soci lavoratori, questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitare le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Questa Amministrazione interdirà la partecipazione della ditta in dolo a nuove gare per un periodo di 4 anni;

9. osservare tutte le norme antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni di legge;

10. esibire in qualsiasi momento, su richiesta del Comune, la documentazione, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali e assistenziali e sulla sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 12 CAUZIONI E SPESE CONTRATTUALI

Anteriormente alla stipula del contratto d'appalto, l'aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità comminate.

Tutte le spese di appalto e di contratto, laddove non si ricorra alla stipula mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, nessuna esclusa ed eccettuata nonché di ogni altra agli stessi accessoria e conseguente, sono a totale carico della ditta appaltatrice.

La cauzione può essere costituita in contanti, o in titoli di Stato o come da Legge 10.06.1982 n. 348, con fidejussione bancaria o con polizza assicurativa ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ML 01_01	Pagina 15 di 9
	CAPITOLATO	Rev. 1 del 20/11/2019

Art. 13 - APPLICAZIONE DEL D.LGS 81/2008 E PREVENZIONE DEI RISCHI

Al capitolato è allegato il DUVRI ai sensi dell'art.26 comma 3 del D.Lgs 81/2008.

La cooperativa/azienda appaltatrice è tenuta ad ottemperare a tutte le prescrizioni emanate con il D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. L'ente appaltante potrà richiedere, in ogni momento, la visione dei documenti inerenti l'attuazione del decreto sopra citato. In particolare è tenuta a verificare la valutazione dei rischi inerenti:

- a) l'esito della sorveglianza sanitaria (art. 16) per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.
- b) l'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori (art. 21) affinché gli stessi abbiano ricevuto un'adeguata informazione su:
 - 1) I rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività della cooperativa/azienda.
 - 2) Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
 - 3) I rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.
 - 4) I pericoli connessi all'uso delle sostanze chimiche sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica.
- c) l'avvenuta formazione (art. 22) in occasione di:
 - 1) Assunzione.
 - 2) Del trasferimento o cambiamento di mansioni.
 - 3) Dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
 - 4) Dell'informazione periodica in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
- d) l'avvenuta attuazione tecnica ed organizzativa per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte (art. 35). Che per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati abbiano ricevuto delle istruzioni d'uso alle condizioni di impiego (art. 37).
- e) l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (art. 41) in modo che i DPI siano impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro
- f) la movimentazione manuale dei carichi (art. 48). Per la tipologia del lavoro non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori. Il datore di lavoro della cooperativa/azienda deve dimostrare di avere adottato le misure organizzative necessarie per

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ML 01_01	Pagina 16 di 9
	CAPITOLATO	Rev. 1 del 20/11/2019

ridurre il rischio che la movimentazione comporta, tenendo presente come riferimento l'allegato VI. Informazione e formazione.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'aggiudicatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, anche nei confronti dei soci lavoratori nel caso di Cooperative sociali, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

Art. 15 - CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore si obbliga a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato dall'operatore uscente, applicando i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e come previsto dall'articolo 50 del Codice.

Art. 16 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Comune si riserva la facoltà di aumentare o ridurre, in qualsiasi momento, quanto è oggetto dell'appalto, per una quota rientrante entro 1/5 del valore globale dell'appalto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. lgs. 50/2016.

Per il servizio indicato all'art. 1 lettera b) – servizio di assistenza educativa scolastica per studenti della scuola secondaria di 2° grado e degli istituti di formazione professionale - la cui promozione e sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. n. 19/2007, nel testo novellato dalla l.r. n. 15/2017, spetta alla Regione Lombardia, mentre lo svolgimento è trasferito ai Comuni, si da atto che, in caso di mancata erogazione di risorse da parte di Regione, il Comune di Cantù si riserva di diminuire il contratto oltre il quinto previsto dall'art. 106 comma 12 del D. lgs. 50/2016, senza che ciò costituisca presupposto per la rescissione del contratto stesso.

Per il servizio indicato all'art. 1 lettera d) – servizio di assistenza educativa domiciliare – si da atto che è da considerare servizio opzionale, il cui valore stimato al precedente art. 6 non è posto a base di gara e non costituisce oggetto del contratto principale, che potrà essere modificato senza una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, con l'estensione dell'incarico al predetto servizio opzionale senza che ciò comporti la revisione dei prezzi.

Art. 17 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ML 01_01	Pagina 17 di 9
	CAPITOLATO	Rev. 1 del 20/11/2019

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata, dietro presentazione di regolare fattura elettronica mensile, sulla base delle prestazioni effettivamente rese e rendicontate.

Questa Amministrazione liquiderà le fatture mensili emesse dalla Cooperativa sociale entro 30 giorni dal ricevimento.

Ritardi nel pagamento oltre tale termine comportano l'applicazione degli interessi di legge; l'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

Art. 18 - SUBAPPALTO

Considerate le caratteristiche dell'utenza a cui è destinato il servizio, servizio alla persona, rivolto a soggetti portatori di certificazione di disabilità, non si prevede subappalto per le prestazioni di assistenza educativa scolastica e socializzante.

Potranno essere previsti subappalti esclusivamente per le attività di supervisione/formazione, fatta salva espressa richiesta in sede di gara e successiva autorizzazione dell'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

In caso di consorzi, non si considerano subappalti i servizi che sono stati imputati alle rispettive cooperative.

Art. 19 - CONTROLLI E VERIFICHE

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto in qualsiasi momento di effettuare o fare effettuare controlli per verificare la corrispondenza alle norme stabilite nel presente Capitolato.

La vigilanza del servizio compete all'Amministrazione Comunale, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, compreso l'accertamento del possesso dei requisiti e sopralluoghi dei luoghi ove viene svolto il servizio.

L'Amministrazione Comunale designa quale rappresentante del Comune il Dirigente del Settore o suo delegato onde assicurarsi che i servizi affidati vengano regolarmente espletati.

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti, ordinariamente per conto di questa Amministrazione, da operatori all'uopo incaricati e dal coordinatore indicato dalla Cooperativa sociale.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Art. 20 - RILIEVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Responsabile del Servizio Comunale competente farà pervenire alla Cooperativa sociale appaltatrice, per iscritto, le eventuali contestazioni. Se entro 15 giorni dalla data della comunicazione, l'aggiudicatario non fornirà nessuna controprova probante, il Responsabile del servizio potrà applicare le misure repressive previste dal presente capitolato.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ML 01_01	Pagina 18 di 9
	CAPITOLATO	Rev. 1 del 20/11/2019

Art. 21 - PENALITA'

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non ottemperi a tutti gli obblighi e le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una pena variante:

- **€ 100,00** per ogni giorno nel quale non viene espletato il servizio per ragioni diverse, compresa la mancata attivazione dello stesso a seguito di richiesta che può essere formulata anche in corso d'anno
- da **€ 500,00=** a **€ 1.000,00=** per servizi non corrispondenti a quelli previsti o qualitativamente insoddisfacenti in ragione settimanale, tenuto conto della gravità dell'inadempienza e dell'eventuale recidività sulla base delle quali l'Amministrazione Comunale stabilirà l'entità della penale stessa.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Per cumulo di infrazioni, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto. L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti con nota scritta, trasmessa anche a mezzo fax.

Le inadempienze ed irregolarità riscontrate sono contestate all'Impresa appaltatrice che nei successivi 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, produce per iscritto le proprie eventuali controdeduzioni: trascorso tale termine senza che l'aggiudicatario abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, la stazione appaltante applicherà la penale, dandone comunicazione all'aggiudicatario.

Si procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stato assunto il provvedimento ed in caso di necessità dal deposito cauzionale.

Qualora venissero applicate più di 5 penalità il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Il contratto di appalto può essere risolto ai sensi e con le modalità previste dall'art. 1453 del Codice Civile.

Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 1456 del Codice Civile senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa.

Art. 23 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra la Cooperativa appaltatrice ed il Comune, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, saranno definite a norma di Legge.

Art. 24 ESECUZIONE D'UFFICIO

AREA SERVIZI ALLA PERSONA	ML 01_01	Pagina 19 di 9
	CAPITOLATO	Rev. 1 del 20/11/2019

Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o facesse riscontrare manchevolezze nell'esecuzione del servizio, il Comune, previa contestazione scritta, provvederà mediante esecuzione d'ufficio, in danno all'aggiudicatario stesso.

Per il recupero delle somme inerenti a tali prestazioni il Comune si rifarà su quelle che risultassero a credito dell'aggiudicatario.

Art. 25 - REVOCA

L'Amministrazione Comunale può revocare, in qualsiasi momento, il presente contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo la corresponsione di un congruo indennizzo per gli eventuali pregiudizi verificatisi in danno all'aggiudicatario.

Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.